



PROTOCOLLO DI SICUREZZA INTERNO

in applicazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

Versione 3.0 del 1 settembre '22

Versioni	Autore	Data	Motivi della modifica
1.0	RSPP	27/4/2020	<i>Allineamento a D.p.c.m. 24 aprile 2020 e Linee Guida INAIL</i>
2.0	RSSP	16/4/2021	<i>Allineamento a nuovo Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID19 DPCM 2 marzo 2021</i>
3.0	RSPP	01/09/2022	<i>Allineamento a nuovo Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID19 (30 giugno 2022) e Circolare Min. Sal. 0037615 del 31.08.2022</i>

L'evidenza della sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro, del RSPP, degli RLS e del MC costituisce quindi attestazione della data certa:

Nominativo	Funzione	Firma
Marco ing. Pardo	Datore di Lavoro	
Mori dr. Luigi	Medico Competente Coordinatore	
Gian Luigi ing. Inversini	R.S.P.P.	
Renato Laffranchi	RLS (presa visione)	
Maria Grazia Zampolini	RLS (presa visione)	



Sommario

0. PREMESSA	2
1. INFORMAZIONE.....	4
2. MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA.....	6
a. Temperatura.....	6
b. Riammissione al lavoro	6
3. GESTIONE DEGLI APPALTI.....	8
4. PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI AZIENDALI.....	8
a. Interventi a seguito presenza di una persona Covid-19 positiva nei locali.....	9
5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI	9
6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.....	10
7. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI (MENZA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK).....	11
8. GESTIONE ENTRATA USCITA DIPENDENTI.....	12
9. GESTIONE PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA.....	12
a. Rilevazione E Comunicazione:.....	12
b. Gestione Del Paziente Sintomatico:	13
c. Termine Delle Operazioni:	13
10. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS	14
11. LAVORO AGILE.....	15
12. LAVORATORI FRAGILI.....	15
13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE	15
14. NUMERI UTILI DA CONTATTARE.....	15
15. ALLEGATI.....	16

0. PREMESSA

Con il presente documento C.F.P. Zanardelli tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nelle precedenti versioni del Protocollo interno basato sui Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14





marzo, il 24 aprile 2020, il 6 aprile 2021, sviluppati anche con il contributo tecnico-scientifico dell'INAIL.

Il presente Protocollo aggiorna tali misure, tenuto conto dei vari provvedimenti adottati dal Governo, dal Ministero della salute nonché della legislazione vigente. A tal fine, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'aggiornamento dei protocolli di sicurezza anti-contagio in considerazione dell'attuale situazione epidemiologica e della necessità di conservare misure efficaci per prevenire il rischio di contagio.

Nello specifico, gli esiti del costante monitoraggio sulla circolazione di varianti di virus SARS-CoV-2 sottolineano l'importanza di garantire condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti e delle modalità di lavoro a specifica tutela dei lavoratori stessi.

Il documento tiene conto altresì, di quanto previsto dalla Circolare n. 1/2022 avente come oggetto "Indicazioni sull'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie" emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione il 29 aprile 2022 e della Circolare Min. Sal. 0037615 del 31.08.2022.

Il C.F.P. Zanardelli si impegna a monitorare l'effettiva applicazione delle misure contenute nel protocollo e, eventualmente, ad implementare le stesse laddove si rendesse necessario in ragione delle caratteristiche dei propri ambienti di lavoro.

È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Nell'ambito di tale obiettivo, si può prevedere:

- la riduzione o la sospensione temporanea delle attività
- possibilità per l'azienda di ricorrere al lavoro agile o da remoto e agli ammortizzatori sociali

In tal senso, il primo adottato è il rafforzamento della collaborazione tra le figure addette alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (RSPP, Medico Competente e RLS). Il gruppo è volto ad analizzare l'evoluzione della situazione al fine di valutare le misure da mettere in atto.

In continuità e in coerenza con i precedenti accordi sottoscritti dalle Parti sociali, il presente Protocollo condiviso ha l'obiettivo di fornire indicazioni operative aggiornate, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.





Il virus SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

1. INFORMAZIONE

L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare, fra le quali:

- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano i sintomi del Covid-19 (in particolare i sintomi di influenza, di alterazione della temperatura);
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda;
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

L'azienda fornisce un'informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.

L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliant informativi.

In particolare, le informazioni riguardano

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5° C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;





- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
- L'azienda fornisce un'informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.

Laddove il presente Protocollo fa riferimento all'uso della mascherina chirurgica, è fatta salva l'ipotesi che, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di diversa tipologia.

Prima di iniziare a lavorare, si informa mediante corso online obbligatorio o mediante corso in Distance Learning i seguenti argomenti tutti contenuti nel presente Protocollo:

- misure messe in atto dall'Azienda per far fronte all'emergenza Covid-19;
- obblighi generali dei lavoratori per prevenire la trasmissione del virus;
- comportamenti da tenere nelle aree comuni (servizi igienici, aree comuni) e nelle aree di lavoro (postazioni di lavoro fisse e mobili);
- uso dei DPI specifici per la prevenzione Covid-19.

Il processo include le seguenti azioni:





- preparazione del materiale informativo e formativo;
- formazione dei formatori;
- erogazione ai lavoratori;
- formazione di popolazioni specifiche (es. addetti all'emergenza).

Le evidenze sono registrate sui moduli presenti nel Sistema Qualità e Sicurezza vigente ai sensi norme UNI EN ISO 9001 con registrazione anche su portale e-learning.

2. MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

a. Temperatura

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro **potrà** essere sottoposto al controllo della temperatura corporea da personale all'uopo incaricato da parte dell'Azienda con termocamera collegata a Personal Computer oppure mediante ausilio di termometri digitali. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate di seguito- saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina chirurgica ove non ne fossero già dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Nota:

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio dal virus SARS-CoV-2 (COVID-19) e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 30, comma 1, lettera c), del DPCM 2 marzo 2021 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da SARS-CoV-2 (COVID-19) e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2 (COVID-19) e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi

b. Riammissione al lavoro

La riammissione al lavoro dopo l'infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dall'art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19

SEDE LEGALE





maggio 2022 n. 52, dalla circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022 (per i contatti stretti) e dalla circolare Ministero della salute n. 0037615 del 31 agosto 2022 (per i casi positivi)

In particolare:

- **CONTATTI STRETTI**

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

- **SOGGETTI POSITIVI**

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell'isolamento, con le modalità di seguito riportate:

- Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l'isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d'isolamento. In caso di positività persistente, si potrà interrompere l'isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall'effettuazione del test.





3. GESTIONE DEGLI APPALTI

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso CFP (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente laddove presente.

L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI AZIENDALI

L'Azienda ha provveduto ad assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. In particolare, ha affidato la pulizia giornaliera dei locali quando utilizzati, degli ambienti di lavoro, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago a:

- Ditte esterne specializzate;
- Lavoratori dell'impresa stessa, la cui mansione prevede anche la valutazione di tutti i rischi (formalizzata sul DVR) connessi con questa attività.

L'Azienda ha verificato ed implementato le procedure ed i prodotti utilizzati per la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti di lavoro, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni visionando il Protocollo della ditta esterna appaltante e definendo internamente un piano di occupazione spazi mediante sistema telematico condiviso.

A seguito delle indicazioni del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sono state date disposizioni per la pulizia nelle giornate di utilizzo dei locali e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nelle aree comuni di passaggio. Qualora la postazione venga usata da più operatori nell'arco della giornata, ogni operatore sanificherà la postazione prima dell'utilizzo.

Ogni area dispone di un kit igienizzante sempre a disposizione.





Inoltre, l'Azienda ha provveduto ad effettuare una ricognizione degli spazi e delle superfici di ambienti ed attrezzature a maggior rischio di contatto per le quali prevedere frequenze e modalità di igienizzazione specifica (es. maniglie, scrivanie, tavoli della mensa, attrezzature in uso a più lavoratori, ecc.):

a. **Interventi a seguito presenza di una persona Covid-19 positiva nei locali**

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali Aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

E' obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.

L'azienda mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti per le mani.

È raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone.

I detergenti per le mani, di cui sopra, sono accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili in ogni sede operativa.

Il Covid-19 è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona infetta. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette, trasmesse ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo;
- contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

Pertanto, il personale è tenuto ad adottare le precauzioni igieniche volte a contrastare la diffusione del Covid-19.

Pulizia delle mani





È raccomandata la frequente pulizia delle mani con detergenti a base alcolica o con acqua e sapone. La procedura corretta per il lavaggio delle mani, secondo le indicazioni del Ministero della Salute, della durata di 40-60 secondi, prevede le seguenti fasi:

1. Bagna le mani con l'acqua;
2. Applica una quantità di sapone o detergente sufficiente a coprire tutta la superficie delle mani;
3. Friziona le mani palmo contro palmo;
4. Il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa;
5. Palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro;
6. Dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro;
7. Frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa;
8. Frizione rotazionale in avanti e indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa;
9. Risciacqua le mani con l'acqua;
10. Asciuga accuratamente con una salvietta monouso;
11. Usa la salvietta per chiudere il rubinetto.

Tosse e starnuti

In caso di bisogno, tossisci e/o starnutisci nell'angolo del gomito o in un fazzoletto di carta monouso, da gettare immediatamente dopo l'uso. Successivamente, lavati bene le mani con acqua e sapone o con altri detergenti a base alcolica.

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l'utilizzo.

Il personale a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 **deve** utilizzare i dispositivi di protezione respiratoria del tipo FFP2 forniti dalla scuola in base alle indicazioni del medico competente.

Inoltre, anche il personale che ha la volontà di proteggersi con un DPI può usare un proprio dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2 e dispositivi per la protezione degli occhi. Tale presidio al momento non risulta obbligatorio.





Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.

Il personale viene informato sulle corrette modalità di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale -strettamente personali- e sulle procedure di smaltimento.

In particolare, le mascherine devono essere utilizzate in conformità a quanto previsto dall'OMS, e pertanto:

- Prima di indossare la mascherina, lavati le mani con detergenti a base alcolica o acqua e sapone;
- Copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che sia integra e che aderisca bene al volto;
- Evita di toccare la mascherina mentre la indossi; nel caso accada, lavati le mani con detergenti a base alcolica o acqua e sapone;
- Nel caso in cui si laceri o bagni, sostituisci la mascherina;
- Per toglierti la mascherina prendila dall'elastico e non toccarla nella parte anteriore; al termine lavati le mani con detergenti a base alcolica o acqua e sapone;
- Getta le mascherine nell'apposito contenitore.

7. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI (MENZA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK)

L'accesso agli spazi comuni e gli spogliatoi dovrà essere organizzato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi mantenimento in maniera cautelativa la distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano.

Occorre provvedere all'organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi nei vari laboratori, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.





Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali mensa e delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

8. GESTIONE ENTRATA USCITA DIPENDENTI

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni.

Laddove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

9. GESTIONE PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Fermo quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, nel caso in cui una persona presente nel luogo di lavoro sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o all'ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria.

La persona sintomatica deve essere subito dotata – ove già non lo fosse – di mascherina FFP2.

a. Rilevazione E Comunicazione:

Il lavoratore che si accorge, durante l'attività lavorativa, di presentare sintomi influenzali quali:

- Febbre
- Tosse secca
- Indolenzimento e dolori muscolari
- Congestione nasale
- Mal di gola
- Diarrea

Deve indossare una mascherina chirurgica, avvertire il Responsabile e/o l'addetto al Primo Soccorso ed evitare spostamenti non necessari.

Tale informazione deve poi essere trasmessa anche al RSPP aziendale.





b. Gestione Del Paziente Sintomatico:

L'addetto al primo soccorso o il responsabile deve immediatamente indossare idonei DPI nel seguente ordine:

- Indossare la mascherina,
- Indossare la protezione facciale
- Indossare i guanti.

L'addetto al Primo Soccorso o responsabile, dovrà poi procedere all'isolamento della persona sintomatica in luogo diverso da quello degli eventuali lavoratori.

Il lavoratore dovrà contattare il proprio medico curante e seguirà le sue indicazioni, senza recarsi al Pronto Soccorso.

Il L'addetto al Primo Soccorso contatterà il numero verde per la Regione Lombardia 800.89.45.45, seguendo le istruzioni che vengono impartite dalle autorità sanitarie.

L'addetto o responsabile di turno, se non necessario, dovrà poi assistere il lavoratore sintomatico a distanza di almeno un metro.

Se l'autorità sanitaria chiede di far lasciare cautelativamente lo stabile, l'addetto al primo soccorso contatta il Responsabile di Sede per l'organizzazione dell'uscita aziendale dei lavoratori.

L'azienda segnalerà il caso all'ATS di riferimento (ad esempio numero verde ATS Brescia 800.777.346) e collaborerà con la stessa per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di un lavoratore che sia stata riscontrato positivo al tampone COVID-19, al fine di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.

c. Termine Delle Operazioni:

- terminate le operazioni di assistenza l'addetto al Primo Soccorso dovrà svestirsi, rimuovendo i DPI rispettando il seguente ordine:

- Togliere i guanti,
- Togliere la protezione facciale,
- Togliere la maschera,

Smaltire i DPI nel cestino dell'indifferenziato e lavarsi accuratamente le mani.

- Il Datore di Lavoro dovrà poi far eseguire una Pulizia Straordinaria puntuale dell'area di lavoro e altri locali in cui la persona sintomatica ha soggiornato durante la giornata lavorativa, seguendo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. Dovrà inoltre predisporre la ventilazione di tutti i locali sopra citati.

Pag. 13 a 16

SEDE LEGALE





10. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

È necessario, pur nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall'OMS, che la sorveglianza sanitaria sia volta al completo Ripristino delle visite mediche previste, previa documentata valutazione del medico competente che tiene conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.

La sorveglianza sanitaria oltre ad intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, rappresenta un'occasione sia di informazione e formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori in particolare relativamente alle misure di prevenzione e protezione, ivi compresa la disponibilità di specifica profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19 e sul corretto utilizzo dei DPI nei casi previsti.

Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell'articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cui disciplina è attualmente prorogata fino al 31 luglio 2022 ai sensi dell'art. 10 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza. A tale citata circolare si rimanda relativamente alla modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria eccezionale nei casi in cui non sia nominato il medico competente.

La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza delle indicazioni del precedente punto 2. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall'articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischio – indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell'identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.





11. LAVORO AGILE

Pur nel mutato contesto e preso atto del venir meno dell'emergenza pandemica, si ritiene che il lavoro agile rappresenti, anche nella situazione attuale, uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia.

12. LAVORATORI FRAGILI

La sorveglianza sanitaria deve proseguire, rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della salute.

Il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e organizzative per i lavoratori fragili.

13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole contenute nel presente Protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali mediante gli RLS da esse nominati, il MC, RSPP e Datore di Lavoro (Direttore Generale).

14. NUMERI UTILI DA CONTATTARE

Riferimenti interni utili da contattare in caso di rischio:

- Mail: avvisi@cfpzanardelli.it
- Mail tecnica: ufficiotecnico@cfpzanardelli.it
- Tel: 0303848545 – ufficio RSPP
- Numero Verde per la Regione Lombardia 800.89.45.45





15. ALLEGATI

Il presente documento è costituito da una serie di integrazioni mirate a particolari settori della realtà Aziendale ed organizzate in:

- **Data + Numero Protocollo**

Vengono riepilogate nel file excel “elenco documenti Prot. Sicurezza e allegati” costantemente aggiornato, disponibile nell’area Sharepoint Aziendale Sicurezza > Protocollo+Allegati.

Inoltre, sono previsti una serie di Informative mirate di seguito elencati:

- Allegato 1 – [Informativi soggetti Fragili](#)
- Allegato 2 – [Informativa Soggetti Esterni/Studenti](#)

Fanno parte integrante del seguente Protocollo:

- In data 31/08/2022 è stata pubblicata dal Ministero della Salute la [nuova circolare per la gestione dell’isolamento e dei contatti stretti](#)
- In data 1/9/2022 è stata pubblicata la circolare *ATS Brescia relativa al Rientro a Scuola in Sicurezza 2022/2023* in cui si richiamano le recenti norme in vigore e dove sono richiamate le [recenti FAQs](#) che si invita a consultare oltre al [Vademecum Scuola In Sicurezza](#) promosso dal Ministero dell’Istruzione

